

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

TITOLO I - ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività o allenamenti;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune;
- per impianto a rilevanza economica, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la A.C.;
- per impianto senza rilevanza economica, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- per corrispettivo, l'importo che la A.C. corrisponde al concessionario o al gestore dell'impianto senza rilevanza imprenditoriale;
- per tariffa, la somma che l'utente deve versare alla A.C. o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Istituti Scolastici) o da terzi.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve essere garantita l'apertura a tutti i cittadini ed a tutte le associazioni sportive che hanno sede sul territorio.

I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive, delle società sportive e altre associazioni e contribuiscono a promuovere l'immagine turistico - sportiva del comune di Borghetto S. Spirito..

Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale, impegnandosi a promuovere iniziative a favore degli anziani e dei disabili.

Il Comune riconosce e promuove l'attività sportiva nelle scuole e si impegna a realizzare in collaborazione con le scuole del territorio e le associazioni sportive del proprio territorio e con quelle che sul proprio territorio svolgono attività sportiva, ad avviare progetti di avvicinamento allo sport.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti sportivi comunali i seguenti impianti:

- Stadio Comunale C. Oliva – via Po ;
- Palazzetto dello Sport e Tensostruttura - Via Trilussa (adibiti anche a palestra sportiva scolastica);
- Bocciodromo comunale – Piazza della Pace.

ART. 4 - DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
- l'attività sportiva per le scuole ed i progetti sportivi inseriti nel pof;
- l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal CONI;
- l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5 - QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata i seguenti organi:

- il Consiglio Comunale: determina gli indirizzi generali per la scelta gestionale;
- la Giunta Comunale: determina le tariffe d'uso per l'utilizzo degli impianti, concede l'utilizzo temporaneo in uso, definendone eventualmente la gratuità, per iniziative o manifestazioni, per le quali viene richiesto il patrocinio comunale;
- il Funzionario dell'Ufficio Sport rilascia concessioni d'uso, gestisce i procedimenti di affidamento di gestione degli impianti, stipula convenzioni o concessioni in caso di gestione esternalizzata, verifica il rispetto da parte dei gestori e delle società sportive utilizzatrici del corretto utilizzo dell'impianto, applica le tariffe stabilite dalla giunta Comunale;
- il Funzionario dell'ufficio Tecnico cura gli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi e sovraintende agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI IN ECONOMIA

ART. 6 - CONCESSIONE IN USO

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione e propaganda sportiva, federazioni sportive nazionali, per lo svolgimento di allenamenti, di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, di corsi sportivi o iniziative di carattere culturale o sociale, per le attività sportive scolastiche inserite nei progetti scuola sport e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi, utilizzati come palestre scolastiche, sono concessi in uso alle suddette società solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

La concessione in uso degli impianti è subordinata al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale e a seguito emissione di apposita autorizzazione predisposta dal Funzionario dell'Ufficio Sport, che determina le condizioni alle quali gli impianti vengono concessi in uso.

ART. 7 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE - AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Ogni stagione sportiva (15/09 – 30/6) vengono concessi in uso, dietro espressa richiesta, in giorni ed ore prestabiliti, gli impianti sportivi comunali con autorizzazione a validità stagionale

Hanno diritto di presentare domanda le Società ed Associazioni sportive aventi sede a Borghetto Santo Spirito e, residualmente, quelle che, pur non aventi sede in Borghetto Santo Spirito, propongono sul territorio la pratica di una nuova disciplina sportiva .

Art. 8 - ISTANZE PER AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. Le istanze per le concessioni stagionali vanno presentate al Comune entro il termine massimo del 30/8 di ogni anno con indicazione di:

- numero di aderenti residenti nel Comune di Borghetto Santo Spirito;
- numero di iscritti del settore giovanile (se posseduto);
- quote poste a carico degli aderenti (se non esiste tariffa unica si fa riferimento a tariffa di sotto dei 18 anni);
- anni di anzianità del sodalizio, con sede ed attività in Borghetto Santo Spirito;
- affiliazione a Federazione di settore del C.O.N.I;
- partecipazione a campionati federali;
- possesso di Centro Avviamento allo Sport riconosciuto dal C.O.N.I;
- attività sportiva praticata per utenti in condizioni di fragilità sociale, con particolare riguardo a disabili, anziani e giovani;
- collaborazione fattiva prestata nella stagione sportiva precedente a supporto dell'amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi sportivi istituzionali – numero di iniziative sostenute e numero di persone coinvolte.

Art. 9 - MODALITA' RILASCIO AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

1. La determinazione degli orari di utilizzo delle strutture sportive comunali avviene ad inizio stagione sportiva e comunque entro e non oltre il termine dell'15/09, salvo caso eccezionali dovuti a impraticabilità degli impianti per l'esecuzione di lavori o per lo svolgimento di eventi promossi ed organizzati dal Comune. La determinazione degli orari di utilizzo delle strutture sportive ai fini delle autorizzazioni stagionali avviene, tenuto conto delle richieste, nel corso di una riunione alla quale sono invitati tutti i soggetti richiedenti.

Ogni Società Sportiva di Borghetto Santo Spirito deve avere un pari "orario minimo" garantito in ogni struttura sportiva, nella fascia oraria di maggior interesse (ore 16,30/17 – Ore 19,30/20,00)

2. Se nel corso della riunione non si giunge ad un accordo tra le richieste delle diverse Società, l'assegnazione di giorni ed orari di utilizzo viene determinato d'ufficio, sempre garantendo un pari numero minimo di ore di utilizzo a tutte le società per poi concedere ulteriori tempi di utilizzo seguendo un ordine di priorità determinato in base ad una graduatoria ricavabile dall'attribuzione, ad ogni Società, di punteggi come sotto indicati:

- Anni di anzianità del sodalizio , con sede ed attività in Borghetto Santo Spirito punti 20: con ordine decrescente a partire da 20 per la Società con più anni di anzianità verranno attribuiti punteggi a tutte le Società sino a giungere a quella con il minor numero di anni di attività;
- Numero complessivo di aderenti: con ordine decrescente a partire da 10 punti per la Società con il più alto numero di aderenti residenti, proporzionalmente, verranno attribuiti punteggi a tutte le Società richiedenti, sino a giungere a quella con il minor numero di aderenti
- Presenza di un settore giovanile: con ordine decrescente a partire da 20 punti per la Società con il più alto numero di iscritti nel settore giovanile, proporzionalmente, verranno attribuiti punteggi a tutte le Società richiedenti, sino a giungere a 5 punti da attribuire a quella con il minor numero di iscritti nel settore giovanile
- Retta posta a carico degli atleti (tariffa unica o, nel caso di più tariffe viene considerata la tariffa praticata per i giovani sino ad anni 18): in ordine decrescente, a partire da 5 punti per la Società con la più bassa retta individuale posta a carico dei propri atleti,

proporzionalmente, verranno attribuiti punteggi a tutte le Società richiedenti, sino a giungere a quella con la più alta retta praticata e che avrà il punteggio più basso;

- Affiliazione a Federazione del CONI: oltre al punteggio attribuito in rapporto ai precedenti parametri le Società riconosciute dalle rispettive Federazioni avranno riconosciuti 5 punti;
- Centro Avviamento allo Sport del CONI: oltre al punteggio attribuito in rapporto ai precedenti parametri le Società aventi un Centro di Avviamento allo Sport avranno riconosciuti 5 punti;
- collaborazione fattiva prestata nella stagione sportiva precedente a supporto dell'amministrazione comunale per l'organizzazione di eventi sportivi istituzionali: oltre al punteggio attribuito in rapporto ai precedenti parametri le Società avranno riconosciuti 5 punti per ogni iniziativa sostenuta e 5 punti ogni 5 persone coinvolte;

3. I punteggi come sopra assegnati daranno luogo ad una graduatoria che determinerà la priorità nell'assegnazione delle richieste ulteriori rispetto alla soglia minima di soddisfazione garantita per tutte le Società

ART.10 - AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono concessi in uso alle Società Sportive che ne facciano richiesta, con precedenza per le Società di Borghetto Santo Spirito, per lo svolgimento di gare e/o manifestazioni sportive promosse ed organizzate dalle Società medesime.

2. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti e sulle manifestazioni.

Qualora le Società Sportive cittadine richiedano lo stesso impianto per manifestazione, per la medesima data, sarà autorizzato l'uso dell'impianto alla Società che risulterà aver presentato per prima la richiesta di utilizzo.

3. La richiesta di utilizzo dovrà contenere

- l'indicazione degli orari di effettivo svolgimento dell'iniziativa e/o manifestazione, considerando che potrà essere autorizzato l'utilizzo dell'impianto per un periodo di tempo che comprenda, oltre allo svolgimento della manifestazione, 1 ora precedente e due ore successive;
- precisazione circa richiesta acqua calda sanitaria, riscaldamento struttura, eventuale necessità di utilizzo di attrezzature comunali;
- indicazione del nominativo e del recapito telefonico del Responsabile delle attività;

ART. 11 - MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti è consentito al numero massimo di persone stabilito dalla certificazione di agibilità dell'impianto e gli utenti sono tenuti al rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e di quanto stabilito dalla concessione d'uso.

La Amministrazione comunale si riserva di controllare la rispondenza tra le assegnazioni effettuate e il loro utilizzo effettivo da parte degli assegnatari nonché il possesso delle certificazioni in materia di attività agonistica.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Le Società autorizzate all'utilizzo rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, la Società sportiva è tenuta a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'impianto di più squadre, eventuali danni non imputabili con certezza ad una singola squadra o tesserato di essa, sono addebitati in parti uguali alle medesime.

A tal fine le società sono tenute ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Un responsabile, nominato dalla società, deve sempre essere presente nell'impianto durante l'orario assegnato e deve segnalare l'eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

La A.C. non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali comuni senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

ART. 12 - ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì nel periodo 15 settembre – 30 giugno.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni. L'utilizzo degli impianti nel periodo 01 luglio/14 settembre può essere autorizzato esclusivamente per lo svolgimento di manifestazioni di carattere straordinario o per particolari esigenze di allenamento. In tal caso deve essere inviata apposita istanza che verrà esaminata dal Funzionario, sentito il parere della Giunta Comunale.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative autorizzazioni rilasciate agli utilizzatori e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART.13 - DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo (15 settembre – 30 giugno), ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi ed è formalizzata mediante rilascio di apposita autorizzazione, nella quale sono riportate le condizioni essenziali alle quali l'uso degli impianti sportivi è subordinato ed i necessari elementi di garanzia in ordine al corretto svolgimento delle attività, compresi i profili di responsabilità.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 14- RINUNCIA

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 3 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 15 - SOSPENSIONE

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla A.C., per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

Nei casi sopra descritti la A.C. provvede con congruo anticipo e tempestività a dare

comunicazione della sospensione alle Società autorizzate all'utilizzo.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente o a seguito di ordinanza del Sindaco. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 16 - REVOCA

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Funzionario, sentita la Giunta Comunale, ha facoltà di revocare l'autorizzazione all'utilizzo con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 17 – CERTIFICAZIONE SICUREZZA E AGIBILITA' IMPIANTI

L'uso degli impianti, sia per allenamenti, che per gare e manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli utilizzatori dell'impianto e degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

La documentazione di ogni impianto sportivo comunale relativa alla agibilità ed al rispetto delle normative vigenti, è depositata presso l'Ufficio Tecnico.

Nel caso in cui l'allestimento della manifestazione renda necessario introdurre service, ovvero l'allestimento di strutture all'interno dell'impianto (es. Palchi, sedie) è fatto obbligo all'organizzatore dell'evento dotarsi di tutte le autorizzazioni di legge e rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, prevenzione infortuni sul lavoro, agibilità nonché munirsi di tutte le necessarie autorizzazioni SIAE ed ENPALS, eventuali adempimenti ed oneri stabiliti dalle federazioni sportive, controllo sala e regolare montaggio e smontaggio attrezzature.

ART 18– UTILIZZO PUBBLICO DEGLI IMPIANTI GESTITI IN FORMA ESTERNALIZZATA

E' fatto obbligo ai gestori riservare alcune ore della giornata per la fruizione degli impianti da parte di associazioni sportive e utenti singoli, ferma restando la facoltà di esigere il pagamento delle tariffe d'uso concordate con l'amministrazione comunale.

L'amministrazione si riserva anche in caso di gestione esternalizzata di utilizzare gli impianti per svolgere proprie manifestazioni ed iniziative.

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19 - MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 nel rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente normativa statale (art. 90 legge 289/2002) e regionale (TU in materia di sport n. 40 del 7 ottobre 2009 così come modificato ed integrato dalla legge 7 agosto 2014 n. 23) e del presente regolamento.

Ai fini della gestione esternalizzata, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza economica e impianti con rilevanza economica.

L'amministrazione comunale, esaminati *i piani economici finanziari* degli impianti predisposti dai competenti uffici e definito l'elenco di quelli per cui non si intende procedere a gestione diretta, individua gli impianti a rilevanza economica definendone il canone di compartecipazione a cura del gestore. Provvede altresì ad individuare gli impianti senza rilevanza economica determinando, se del caso, la quota di contribuzione a cura dell'ente.

Le procedure di affidamento degli impianti sono definite dai successivi articoli.

ART. 20 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

La gestione di impianti senza rilevanza economica, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di promozione e propaganda sportiva, Società ed Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, effettuando una scelta in via preferenziale fra gli enti con le caratteristiche predette che hanno sede sul territorio e che svolgano l'attività sportiva che nell'impianto viene praticata in via prevalente.

Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

Il Consiglio Comunale definisce con proprio atto i criteri con cui scegliere i concessionari, tenendo conto delle seguenti priorità:

- società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo;
- società che svolgono attività sportiva che viene praticata in modo prevalente nell'impianto
- esperienza nella gestione di impianti sportivi, anche con riferimento all'esperienza maturata sul territorio della Provincia di Savona;
- qualificazione degli istruttori ed allenatori;
- livello di attività svolta;
- attività svolta a favore di giovani, disabili ed anziani e delle scuole;
- anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;

E' facoltà dell'amministrazione interpellare in via prioritaria le associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili.

E' in facoltà dell'amministrazione procedere all'affidamento di impianti senza rilevanza economica, nel caso in cui gli stessi abbiano anche rilevanza sociale rispetto al contesto territoriale, purché l'affidamento avvenga a favore di società sportive o associazioni sportive dilettantistiche. L'atto con cui si formalizza l'affidamento in gestione esplicita le motivazioni che inducono l'amministrazione ad operare tale scelta.

La concessione deve prevedere:

- Oggetto appalto;
- finalità gestione;
- durata;
- consegna in custodia impianto;
- pulizia, manutenzione ordinaria a carico gestore;
- manutenzione straordinaria a carico del Comune, con possibilità di dichiararne inagibilità per lavori;
- riserva per attività sportive, turistiche e sociali promosse dalla Amministrazione e dalle associazioni del territorio;
- clausole per la fruibilità gratuita da parte delle scuole e della cittadinanza;
- possibilità di riscuotere ed introitare le tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale, per l'utilizzo dell'impianto da parte di Società e /o gruppi organizzati diversi dal gestore, quale riconoscimento dei servizi resi a favore della collettività, considerati pertanto rimborsati con gli introiti medesimi;
- autorizzazione a svolgere nell'impianto attività promozionale ed agonistica propria, nonché

partite che prevedano la presenza di pubblico pagante: in tale ultimo caso gli incassi realizzabili dal gestore dovranno essere considerati a parziale copertura delle spese sostenute per i servizi resi;

- l'individuazione degli oneri gestionali e delle utenze a carico del concessionario;
- precisa indicazione circa obblighi e responsabilità delle parti;
- obbligo per il gestore di stipulare adeguata assicurativa a copertura delle attività prestate in tale veste, nonché alla custodia, apertura e chiusura, pulizia e ordinaria manutenzione dell'impianto;
- revoca per inadempienze.

La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 21 - CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA ECONOMICA

La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza economica, cioè di impianti atti a produrre un utile, è affidata al rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente. Qualora ne ricorrano i presupposti la procedura di affidamento può essere espletata mediante procedura negoziata nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in applicazione delle vigenti normative e della disciplina nazionale e regionale di settore.

Le offerte sono valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di punteggi massimi per elementi compositivi secondo le modalità seguenti:

- a) profili tecnico organizzativi e gestionali delle attività affidate in gestione punti 70 declinati in sottopunteggi nel rispetto delle previsioni di cui alla vigente legge regionale;
- b) profili economici delle attività da affidare in gestione punti 30;

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole e della cittadinanza;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione e dalle associazioni del territorio;

- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario e piano di manutenzione della struttura con la specifica individuazione degli interventi a carico del concessionario;

oltre alle clausole previste nel precedente articolo

Con proprio atto l'Amministrazione definirà inoltre:

- l'individuazione e suddivisione degli oneri gestionali e utenze tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare corsi a pagamento, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso.

Nel caso in cui la procedura ad evidenza pubblica vada deserta è facoltà dell'amministrazione procedere ad interpellare in via preferenziale associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale o che nel territorio svolgano in via abituale e prevalente la propria attività, affidando di preferenza l'impianto all'associazione che garantisce la rispondenza dell'attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso praticabili.

La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 15 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

ART. 22 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

ART. 23 - REVOCA CONCESSIONE

Le concessioni in gestione degli impianti sportivi sono revocate dalla A.C. quando:

- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- il concessionario non provveda ad effettuare nei tempi e nei modi previsti le opere di valorizzazione dell'impianto, nelle ipotesi contemplate dal presente regolamento.

ART. 24 - CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

ART. 25 - RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.

Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi *in concessione*, di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione, qualora detta attività risultasse compatibile con i contratti già stipulati.

Art. 26 - MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria comprende tutti quegli interventi volti a mantenere l'impianto e le sue attrezzature in buono stato e ad assicurarne il funzionamento, tramite revisioni e riparazioni periodiche, comprese quelle che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Art. 27 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria comprende lavori importanti di rifacimento o sostituzione di opere murarie, impianti ed apparecchiature tecnologiche, opere strutturali e di integrazione dei servizi igienico sanitari sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. In genere sono quegli interventi che aumentano il valore patrimoniale dell'immobile.

In caso di riparazioni urgenti, qualora la gestione dell'impianto sia esternalizzata, il gestore può eseguirle direttamente salvo il successivo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al Comune e gli interventi vengano approvati dal Funzionario del servizio.

Art. 28 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione di cui al precedente articolo, e per gli interventi di manutenzione ordinaria in caso di gestione in economia, il Funzionario del servizio dovrà porre in essere le necessarie azioni di coordinamento con l'Ufficio tecnico Comunale al fine di una idonea razionalizzazione degli interventi medesimi.

Art. 29 - ASSICURAZIONI

Tutti gli impianti oggetto del presente regolamento dovranno essere coperti da polizze assicurative contro i rischi di incendio e di responsabilità civile verso terzi e dei frequentatori e di altri ritenuti obiettivi.

Resta inteso che la predetta polizza risulta a carico del gestore dell'impianto in caso di esternalizzazione del servizio.

Sono invece a carico di tutte le società sportive od enti ed associazioni che usufruiscono degli impianti in argomento le polizze relative alla copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della singola attività contro ogni eventuale danno arrecato a chiunque frequenti l'impianto nelle ore riservate.

Può altresì essere richiesto alla società sportiva di aggiornare la polizza in caso di insufficiente valore o massimale.

Art. 30 - MANLEVA

L'amministrazione comunale non è tenuta a rispondere di oggetti, valori, attrezzature lasciate anche temporaneamente negli impianti.

Gli oggetti rinvenuti negli impianti verranno trattenuti per tre giorni a disposizione di chi sarà in grado di dimostrarne il legittimo possesso. Successivamente saranno consegnati al Comando polizia Municipale.

TITOLO IV - TARIFFE

ART. 31 - DETERMINAZIONE TARIFFE

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utilizzatori autorizzati, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dai competenti organi. L'ufficio sport provvede ad inviare rendiconto trimestrale, con indicazione dei tempi previsti per il pagamento, di norma conteggiati in 15 giorni dal ricevimento del bollettino.

Le tariffe, approvate dalla Giunta comunale, potranno anche essere differenziate in base al tipo di impianto e saranno diversificate fra soggetti aventi sede in Borghetto Santo Spirito e soggetti aventi sede fuori Borghetto Santo Spirito.

Nel caso di utilizzo di impianti a gestione esternalizzata da parte di enti ed associazioni del territorio le tariffe di uso, deliberate dall'amministrazione comunale, sono introitate dal gestore.

ART. 32 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse e al tipo di autorizzazione (stagionale o temporanea).

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare fattura da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti per il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario, o il Comune se l'impianto è gestito direttamente, può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione e, in caso di autorizzazione all'uso stagionale, il Comune può chiedere altresì il pagamento di una tariffa forfettaria stagionale.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 33- USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole primarie e secondarie di 1° grado che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana.

L'uso degli impianti sportivi è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado per la preparazione e lo svolgimento delle fasi comunali e distrettuali dei Giochi Sportivi Studenteschi e per le attività riferite allo svolgimento dei progetti scuola sport inseriti nei pof delle scuole dell'obbligo.

Per quanto riguarda la concessione a titolo gratuito di impianti sportivi a società, associazioni

sportive e federazioni che ne facciano richiesta per specifiche manifestazioni una tantum, spetta alla Giunta stabilire con proprio atto i criteri di concessione gratuita, tenendo conto delle seguenti priorità:

- assenza di fini di lucro dell'Ente richiedente;
- accesso gratuito del pubblico alla manifestazione;
- utilità sociale della manifestazione.

Il Funzionario competente, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta, provvede alla concessione gratuita degli impianti mediante emissione di apposita autorizzazione in cui dovranno essere obbligatoriamente predeterminate

le modalità di adempimento relative a:

- licenze TULPS
- pratiche agibilità
- assicurazioni RC terzi
- eventuali oneri SIAE ed ENPALS
- adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi
- presentazione dichiarazione di conformità degli impianti
- adempimenti di eventuali oneri stabiliti da federazioni in caso di eventi sportivi
- dichiarazioni di conformità degli impianti
- servizio biglietteria in caso di manifestazioni a pagamento
- controllo sala
- montaggio e smontaggio attrezzature (da effettuarsi nel più breve tempo possibile)
- dichiarazione del concedente che garantisca l'integrità e correttezza dell'uso del bene di pubblica utilità.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 34 - RINVII

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla Legge Regione Liguria n.40 del 2009 così come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 del 2014;
- all'art. 90 comma 25, L.n.289/2002 per le modalità di gestione indiretta degli impianti sportivi;
- al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione per le parti applicabili;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento;
- agli usi e consuetudini in materia sportiva.